

REGOLAMENTO (CEE) N. 1260/77 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1977****recante sospensione degli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord di animali vivi della specie bovina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che la circolazione dei prodotti tra l'Irlanda e il Regno Unito è tradizionalmente disciplinata da un regime di libero scambio, fondato essenzialmente sul principio della medesima parità per le rispettive monete;

considerando che, per questi due Stati membri, l'istituzione nell'ambito della politica agraria comune di tassi di cambio rappresentativi differenti ha determinato l'applicazione, negli scambi reciproci, di importi compensativi monetari; che tale situazione comporta, nel settore degli animali vivi appartenenti alla specie bovina, rischi di movimenti incontrollabili che possono dar luogo a un incremento anormale del volume di scambi;

considerando che le spedizioni verso l'Irlanda di bovini vivi provenienti dall'Irlanda del Nord sono infatti notevolmente aumentate, poiché in Irlanda i prezzi espressi in moneta nazionale sono più elevati; che, per ovviare agli inconvenienti arrecati dalla situazione al settore nordirlandese delle carni bovine, il Consiglio, con decisione del 14 marzo 1977, ha autorizzato il Regno Unito a concedere un aiuto all'occupazione per taluni macelli dell'Irlanda del Nord;

considerando che attualmente le spedizioni in senso contrario, cioè dall'Irlanda verso l'Irlanda del Nord, sono in forte aumento; che tali movimenti sono dovuti all'effetto combinato degli importi monetari da concedere al Regno Unito e dell'aiuto sopra citato;

considerando che, nelle circostanze odierne, gli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord non bastano a impedire perturbazioni commerciali, ma contribuiscono anzi a sviluppare scambi che non rispondono alle esigenze reali del mercato;

considerando che tali difficoltà potrebbero essere evitate, sospendendo l'applicazione degli importi compensativi monetari negli scambi di cui trattasi;

considerando che la sospensione degli importi compensativi monetari versati all'introduzione di bovini vivi nell'Irlanda del Nord è compensata dal vantaggio di cui tali animali fruiscono alla macellazione nello stesso paese; che è pertanto opportuno limitare codesta misura al periodo durante il quale viene corrisposto l'aiuto di cui sopra;

considerando che gli importi compensativi monetari sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 938/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/77⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Negli scambi fra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, gli importi compensativi monetari fissati con regolamento (CEE) n. 938/77 sono sospesi per gli animali vivi della specie bovina di cui alla sottovoce 01.02 A II della tariffa doganale comune, fintantoché resterà in vigore l'aiuto all'occupazione concesso per taluni macelli dell'Irlanda del Nord.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 118 dell'11. 5. 1977, pag. 12.